



S T A T U T O

di

SPEDLOGSWISS Associazione Spedizionieri, Sezione Ticino

Con revisione parziale del 13 maggio 2025

Indice:

1. Disposizioni generali	Pagina 2
2. Membri	Pagina 3
3. Organizzazione	Pagina 4
4. Modifica dello statuto, fusione e scioglimento dell'Associazione	Pagina 7

1. Disposizioni generali

Art. 1 Nome, sede e forma giuridica

1.1 **SPEDLOGSWISS Associazione Spedizionieri, Sezione Ticino** è un'associazione secondo gli articoli 60 e seg. del Codice civile svizzero, denominata in seguito **SPEDLOGSWISS Ticino**.

1.2 SPEDLOGSWISS Ticino ha sede a Balerna, con recapito postale al suo segretariato.

Art. 2 Scopo, compiti

2.1 Lo scopo dell'Associazione è sostenere i suoi membri in ambito economico e aziendale; rappresentare i loro interessi e promuovere le spedizioni e i servizi logistici nel raggio d'azione nazionale e internazionale del Ticino.

2.2 SPEDLOGSWISS Ticino persegue i seguenti scopi:

- rappresentare e salvaguardare gli interessi del settore nei confronti delle autorità per quanto riguarda le questioni politico-economiche, quelle relative alla tecnica dei traffici o altre questioni di particolare importanza per SPEDLOGSWISS Ticino;
- l'assunzione di nuove leve, nonché la formazione e il perfezionamento professionale;
- l'analisi di problemi individuali e generali legati al mondo dei trasporti e del traffico, nonché la consulenza e, nel caso, la rappresentanza in questioni sindacali, sociali e politico-sociali;
- la promozione della collaborazione commerciale tra i membri e la salvaguardia di una concorrenza leale;
- la cura dei rapporti collegiali tra i membri;
- nel campo delle relazioni pubbliche, la promozione dell'immagine e del prestigio del ramo degli spedizionieri.

2.3 A questo fine SPEDLOGSWISS Ticino può adottare disposizioni vincolanti per i membri, emanare regolamenti e stipulare contratti.

2.4 SPEDLOGSWISS Ticino può consociarsi con altre organizzazioni professionali o istituzioni che perseguono obiettivi analoghi, o delegarvi dei rappresentanti, risp. accettare un'adesione da parte di queste istituzioni a SPEDLOGSWISS Ticino.

Art. 3 Struttura dell'Associazione

SPEDLOGSWISS Ticino è una sezione di SPEDLOGSWISS – Associazione svizzera degli spedizionieri e dei servizi logistici.

Art. 4 Finanziamento, responsabilità

4.1 L'Associazione si finanzia come segue:

- Quote sociali ordinarie e straordinarie dei membri
- Contributi annuali alla formazione
- Contributi e sussidi volontari
- Proventi da prestazioni di servizio.
- Ricavi finanziari.

4.2 L'Associazione utilizza i suoi mezzi nell'ambito dei propri compiti e obiettivi.

4.3 Per quanto riguarda gli obblighi, SPEDLOGSWISS Ticino risponde esclusivamente in base al patrimonio sociale.

- 4.4** L'anno d'esercizio corrisponde all'anno civile.
- 4.5** È esclusa la responsabilità degli organi, degli incaricati dell'Associazione e del segretariato, per danni causati a membri, ai loro rappresentanti o ai loro collaboratori / alle loro collaboratrici, nell'ambito dell'attività dell'Associazione,

2. Membri

Art. 5 Tipi di membri

- 5.1** I membri di SPEDLOGSWISS Ticino si suddividono nelle categorie seguenti:
- membri individuali
 - membri passivi
 - membri onorari
- 5.2** Per i dettagli riguardanti l'ammissione o l'esclusione di membri valgono le disposizioni del regolamento d'ammissione, redatto da SPEDLOGSWISS – Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica.

Art. 6 Membri individuali

- 6.1** Può essere membro qualsiasi ditta iscritta al registro di commercio in Svizzera o nel Liechtenstein, la cui attività principale è l'organizzazione del trasporto di merci di ogni natura, la logistica e/o le prestazioni dei relativi servizi.
- 6.2** Ogni membro individuale è tenuto a rispettare lo statuto di SPEDLOGSWISS Ticino mediante apposizione della firma legale e a conformarsi alle decisioni e istruzioni dell'Associazione, nonché ai suoi regolamenti.
- 6.3** L'adesione a SPEDLOGSWISS Ticino richiede contemporaneamente anche l'adesione a SPEDLOGSWISS – Associazione svizzera degli spedizionieri e dei servizi logistici.

Art. 7 Membri passivi

- 7.1** I membri passivi sono persone fisiche o giuridiche che non possono aderire in altra forma all'Associazione, ma che si impegnano comunque nell'interesse di SPEDLOGSWISS Ticino. Il Comitato decide circa la loro ammissione.
- 7.2** I membri passivi non hanno diritto di codecisione.

Art. 8 Membri onorari

- 8.1** Le persone fisiche che hanno acquisito meriti speciali nell'ambito di SPEDLOGSWISS Ticino o del settore delle spedizioni e della logistica possono essere nominati dall'assemblea generale membri onorari di SPEDLOGSWISS Ticino.
- 8.2** Per la nomina a membro onorario la precedente appartenenza a SPEDLOGSWISS Ticino non è una condizione indispensabile. Il fatto di essere membro onorario non comporta né obblighi né diritti.

Art. 9. Domanda d'ammissione e accettazione della stessa

- 9.1** Le domande d'ammissione devono essere presentate per iscritto al Comitato, il quale decide definitivamente sull'ammissione. Nel caso in cui una domanda venisse respinta, non è necessario fornire motivazioni.
- 9.2** Un candidato respinto può presentare ricorso all'attenzione della assemblea generale successiva. Ciò deve avvenire al più tardi dieci giorni civili prima dello svolgimento di tale assemblea. Quest'ultima decide definitivamente circa l'ammissione.

- 9.3** Con la domanda d'ammissione, il richiedente dovrà allegare una copia della sua polizza assicurativa che copra la perdita di guadagno del Collaboratore in caso di malattia. Essa dovrà coprire almeno l'80% del salario per un minimo di 720 giorni di malattia.

Art. 10 Quote sociali

- 10.1** Le quote sociali sono fissate dall'assemblea generale ordinaria e vengono modificate su proposta del Comitato ogni qualvolta necessario.
- 10.2** Nell'anno di fondazione non sono riscosse tasse sociali.
- 10.3** Le quote sociali sono esigibili all'inizio di ogni anno in base all'effettivo dei collaboratori presenti al 31 dicembre dell'anno precedente, apprendisti esclusi. L'ammontare dovuto è da calcolare come indicato nell'Allegato 1 del presente statuto. In caso di adesione durante l'anno d'esercizio, la tassa sarà calcolata prorata temporis.
- 10.4** Per scopi particolari l'assemblea generale, su proposta del Comitato, potrà decidere in merito a quote straordinarie limitate nel tempo.

Art. 11 Estinzione e perdita della facoltà di membro

- 11.1** La facoltà di membro si estingue:
- con lo scioglimento dell'Associazione
 - con l'estinzione della facoltà di membro individuale o passivo, risp. con la cancellazione nel registro di commercio
 - con la morte del membro onorario o del membro individuale
 - con le dimissioni del membro. Le dimissioni vanno inoltrate con lettera raccomandata al Comitato, con un preavviso di sei mesi per la fine di un anno e previo adempimento degli impegni finanziari
 - in caso di esclusione secondo l'art. 5.2
- 11.2** L'esclusione viene pronunciata dal Comitato in base al regolamento di ammissione e di esclusione.
- 11.3** Il regolamento d'ammissione e d'esclusione prevede altri provvedimenti al posto dell'esclusione.
- 11.4** L'esclusione non dispensa dagli impegni finanziari nei confronti di SPEDLOGSWISS Ticino.
- 11.5** L'escluso ha il diritto di ricorrere alla successiva assemblea generale. Questa esprimerà poi propria decisione definitiva.
- 11.6** Gli esclusi perdono ogni diritto di partecipazione al patrimonio dell'Associazione.

3. Organizzazione

Art. 12 Organi dell'Associazione

Gli organi di SPEDLOGSWISS Ticino sono:

- l'assemblea generale
- il Comitato
- la Commissione di revisione

Art. 13 Assemblea generale, convocazione, compiti e deliberazioni

- 13.1** L'assemblea generale è l'organo supremo di SPEDLOGSWISS Ticino. Essa ha luogo ogni anno nel corso del primo semestre.
- 13.2** Le assemblee generali straordinarie possono essere convocate su richiesta di almeno un quinto di tutti i membri o su decisione del Comitato.

- 13.3** L'assemblea generale prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei voti presenti, sempre che la legge o lo statuto non dispongano diversamente. Ogni membro dispone di un solo voto. In caso di parità decide il presidente, risp. il presidente del giorno.
- 13.4** Le votazioni e elezioni avvengono con voto aperto, per alzata di mano, salvo che la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto non domandi il voto segreto.
- 13.5** La convocazione viene diramata dal Comitato, con l'indicazione del luogo, della data e degli argomenti all'ordine del giorno almeno 14 giorni civili prima dell'assemblea. Eventuali proposte vanno inoltrate per iscritto al Comitato almeno 30 giorni civili prima dell'assemblea generale. Su argomenti non iscritti regolarmente all'ordine del giorno non possono essere prese delle valide decisioni.

Art. 14 L'assemblea generale è competente per le seguenti faccende:

- 14.1** approva il verbale della precedente assemblea generale;
- 14.2** prende atto della relazione sull'anno d'esercizio e approva i conti annuali, previo rapporto della Commissione di revisione dà scarico al Comitato, fissa le quote ordinarie e eventuali tasse straordinarie nonché eventuali contributi per la formazione;
- 14.3** approva i regolamenti e le direttive nonché gli accordi-quadro con carattere vincolante per tutto il ramo;
- 14.4** elegge:
- il presidente
- il vicepresidente / i vicepresidenti
- gli altri membri del Comitato
- i membri della Commissione di revisione
- i membri onorari
- 14.5** delibera sugli argomenti all'ordine del giorno proposti dai membri e dal Comitato;
- 14.6** delibera sui ricorsi dei candidati respinti e dei membri esclusi
- 14.7** delibera sulle modifiche dello statuto, la fusione o lo scioglimento dell'Associazione come da articolo 24.
- 14.8** delibera su altri temi che, per legge o per statuto, sono di competenza dell'assemblea generale.

Art. 15 Il Comitato

- 15.1** Il Comitato si compone:
- del presidente
- di uno o due vicepresidenti
- degli altri membri di Comitato
- 15.2** Il presidente è eleggibile senza restrizioni. Gli altri membri di Comitato devono essere dei collaboratori attivi e qualificati che ricoprono una funzione dirigenziale in ditte associate. Al Comitato non possono appartenere più di due rappresentanti della stessa ditta o dello stesso gruppo.
- 15.3** Il Comitato affida il disbrigo degli affari correnti ad un'istituzione o personalità idonea, denominata direzione, la quale, di regola, parteciperà alle riunioni di Comitato con voto consultivo.
- 15.4** Il Comitato sceglie i delegati nelle istituzioni e nei consessi esterni. In casi straordinari la direzione designa dei delegati o degli osservatori.

- 15.5** Per singole questioni possono essere invitati, a seconda delle necessità, altri membri o esperti, senza diritto di voto.

Art. 16 Convocazione e deliberazioni del Comitato

- 16.1** Il presidente convoca il Comitato a propria discrezione. Egli può delegare alla direzione il compito della convocazione. Se almeno due membri del Comitato ne chiedono la convocazione presentando i temi da trattare, il presidente o il suo sostituto devono indire entro otto giorni civili una riunione di Comitato, la quale dovrà aver luogo entro un mese dalla convocazione.
- 16.2** Le convocazioni vanno diramate per iscritto, con un preavviso di almeno otto giorni, e devono essere corredate dell'elenco delle trattande.
- 16.3** Il Comitato può deliberare quando sono presenti almeno due terzi dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti decide il presidente, eventualmente il presidente del giorno.
- 16.4** Il Comitato può prendere le sue decisioni anche mediante lettere circolari.

Art. 17 Costituzione e compiti del Comitato

- 17.1** Il Comitato si costituisce da sé (salvo l'art. 14.4). Esso rappresenta l'Associazione verso l'esterno.
- 17.2** Il Comitato nomina i responsabili delle divisioni e i loro sostituti.
- 17.3** Il Comitato nomina i capi delle commissioni speciali e dei gruppi di esperti, nonché i delegati.
- 17.4** In base alla legge e allo statuto, il Comitato decide sull'ordinamento delle competenze. Quest'ultimo disciplina le competenze tra Comitato, presidente e direzione/segretariato.
- 17.5** Il Comitato emana il regolamento delle spese.
- 17.6** Il Comitato prepara le assemblee generali.
- 17.7** Il Comitato centrale decide l'accettazione e l'esclusione di membri ed eventuali altri provvedimenti in base agli articoli 9 e 11 dello statuto nazionale e al regolamento di ammissione e esclusione.
- 17.8** Al Comitato spetta, inoltre, decidere su tutte le questioni che la legge o lo statuto non riservano all'assemblea generale dei soci o che non sono state delegate alla direzione/segretariato dal Comitato stesso.

Art. 18 Indennità

- 18.1** I membri del Comitato, i membri delle commissioni speciali, i gruppi di esperti e i gruppi di lavoro non ricevono alcun compenso per la loro attività. Il Comitato può tuttavia decidere un'indennità annuale a favore del Presidente per l'importante impegno di tempo che la carica impone nella cura dei rapporti con le Autorità e le pubbliche relazioni in generale.
- 18.2** Se l'esecuzione di incarichi speciali dovesse comportare delle spese, quest'ultime saranno indennizzate nell'ambito del regolamento spese, allestito dal Comitato.

Art. 19 Eleggibilità, durata in carica

- 19.1** Il presidente, il vicepresidente/i vicepresidenti e gli altri membri del Comitato sono eletti ogni anno dall'assemblea generale.
- 19.2** Il presidente viene eletto per un periodo massimo di cinque anni. Egli è nuovamente eleggibile come presidente al più presto cinque anni dopo la scadenza del suo mandato.

- 19.3** Il vicepresidente / i vicepresidenti e gli altri membri del Comitato sono rieleggibili per un periodo illimitato.
- 19.4** I periodi di carica già iniziati non vengono considerati nel computo della durata in carica.

Art. 20 Rappresentanza, diritto di firma

- 20.1** Il Comitato designa i membri che si occupano della gestione e che rappresentano all'esterno SPEDLOGSWISS Ticino.
- 20.2** Il Comitato può delegare totalmente o parzialmente l'amministrazione ai suoi membri oppure a terze persone.
- 20.3** Il Comitato designa le persone aventi il diritto di firma. Quest'ultime firmano collettivamente a due.

Art. 21 Presidente, vicepresidenti

- 21.1** Il presidente rappresenta il Comitato verso l'esterno. Presiede le riunioni di SPEDLOGSWISS Ticino e vigila sull'esecuzione delle decisioni dell'assemblea generale e del Comitato.
- 21.2** In caso di impedimento del presidente uno dei vicepresidenti assume le funzioni presidenziali con tutti i relativi diritti e doveri.

Art. 22 Revisioni, bilanci

- 22.1** Ogni anno, l'Assemblea generale nomina due membri e due supplenti della Commissione di revisione.
- 22.2** I membri oppure i supplenti della Commissione di revisione verificano la contabilità e redigono ogni anno un rapporto sul bilancio, i conti di gestione e il risultato dei loro controlli.
- 22.3** I membri oppure i supplenti della Commissione di revisione dei conti possono fare proposte, in particolare per quanto riguarda l'ammontare delle quote sociali annui, i contributi dell'associazione limitati nel tempo e gli eventuali provvedimenti di risparmio.

Art. 23 Comunicati

Le comunicazioni di SPEDLOGSWISS Ticino avvengono in genere per iscritto all'ultimo indirizzo noto della ditta membro.

4. Modifica dello statuto, fusione e scioglimento dell'Associazione

Art. 24 Modifica dello statuto

- 24.1.1** Una revisione parziale o totale dello statuto, ad esclusione degli articoli 6.3, 24, 25 e 26, può essere decisa dall'assemblea generale ordinaria o straordinaria con una maggioranza dei 2/3 dei voti emessi. Le proposte di modifica devono essere presentate ai membri unitamente alla convocazione dell'assemblea generale
- 24.2** Una revisione parziale o totale degli articoli 6.3, 24, 25 e 26 dello statuto è riservata ai soli associati paganti la quota sociale e può essere decisa durante assemblea generale ordinaria o straordinaria con una maggioranza dei 2/3 dei voti emessi. Le proposte di modifica devono essere presentate ai membri unitamente alla convocazione dell'assemblea generale.

Art. 25 Fusione

- 25.1** La fusione di SPEDLOGSWISS Ticino con un'altra associazione può essere decisa soltanto dai soli associati paganti la quota sociale durante un'assemblea generale ordinaria o straordinaria. A questo scopo sono necessarie la presenza di 2/3 di tutti gli aventi diritto al voto e l'approvazione dei $\frac{3}{4}$ dei voti presenti.
- 25.2** Se non viene raggiunto il quorum richiesto, si dovrà convocare un'altra assemblea generale straordinaria, durante la quale gli associati paganti potranno decidere circa la fusione dell'Associazione a maggioranza semplice.
- 25.3** Il patrimonio dell'Associazione passa all'associazione che assume i compiti della ex SPEDLOGSWISS Ticino.

Art. 26 Scioglimento dell'Associazione

- 26.1** Lo scioglimento di SPEDLOGSWISS Ticino può essere deciso solo dagli associati paganti la quota sociale durante un'assemblea generale ordinaria o straordinaria. A questo scopo sono necessarie la presenza di 2/3 di tutti i soci aventi diritto al voto e l'approvazione dei $\frac{3}{4}$ dei voti presenti.
- 26.2** Se non viene raggiunto il quorum richiesto, si dovrà convocare un'altra assemblea generale straordinaria, durante la quale gli associati paganti potranno decidere circa la fusione dell'Associazione a maggioranza semplice.
- 26.3** La proposta di scioglimento deve essere comunicata ai membri dal Comitato o, se questo non fosse più in grado di agire, dalla direzione, almeno due mesi prima dell'assemblea generale. I motivi di scioglimento legali, a norma del Codice civile, sono riservati.
- 26.4** Se viene deciso lo scioglimento dell'Associazione, durante l'assemblea generale gli associati paganti nominano i liquidatori che porteranno a termine gli affari in corso e provvederanno alla liquidazione a norma di legge.
- 26.5** Il patrimonio residuo dell'Associazione, una volta estinti tutti gli impegni, sarà versato su un conto fruttante interessi presso una banca svizzera, fino ad un massimo di cinque anni, a nome di "SPEDLOGSWISS Ticino", qualora fosse fondata una nuova SPEDLOGSWISS Ticino. Scaduto in fruttuosamente tale termine, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto a un'altra istituzione che persegue gli stessi fini.

La revisione parziale degli articoli 5.2, 10.4, 18.1, 24.1 e 24.2 è stata approvata dall'assemblea generale straordinaria di SPEDLOGSWISS Ticino, il 15 febbraio 2022.

Il 13 maggio 2025 l'assemblea generale ordinaria ha approvato l'aggiunta dell'articolo 9.3

Balerna, 14 maggio 2025

Aldo Stoffel
Presidente

Angelo Betto
Vicepresidente